



CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDE E SNACK PRESSO IL COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CIG: Z7E3549F99

Oggetto della concessione

Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto il servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde, merendine e snack ad uso esclusivo di utenze e personale dei plessi del comune di Sala Bolognese che in seguito potrà essere denominato semplicemente "Ente", per un valore stimato della concessione presunto di € 4.500,00. (€250,00 per ogni distributore installato).

La ditta affidataria dovrà garantire il servizio nei seguenti punti di distribuzione:

- N. 2 distributori di alimenti, alcuni freschi e bevande calde, fredde e acqua naturale e gassata presso la sede comunale (P.zza g. Marconi 1);
- N. 2 distributori di alimenti, alcuni freschi e bevande calde, fredde e acqua naturale e gassata presso la Casa Cultura (P.zza Marconi 5);

Condizioni di ammissibilità:

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei contratti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa dei contratti pubblici. La ditta dovrà autocertificare, allegando una fotocopia del documento di identità del firmatario legale rappresentante in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, le seguenti dichiarazioni attestanti la situazione soggettiva del concessionario del servizio:

1. di aver esaminato le condizioni contenute nel presente capitolato d'oneri e nella lettera di invito e di accettarle integralmente, incondizionatamente e senza alcuna riserva;
2. il possesso dei requisiti generali e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. che la ditta possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e l'espletamento dei servizi oggetto della presente gara;
4. di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione;
5. di possedere la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi n. _____ con la Compagnia _____ di validità non inferiore alla durata del servizio ed avente massimale di € _____ (non inferiore a € _____)



3.000.000,00);

6. di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati (allegare copia della certificazione);
7. l'assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dell'Impresa o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
8. l'assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell'art. 2359 c.c., con altra impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata, e che per essa non sussistono forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario, l'Impresa dovrà dichiarare che la situazione di controllo non è influente sull'offerta economica ai sensi D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., indicando quali siano gli altri concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo;
9. il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;
10. il rispetto delle norme sull'autocontrollo nelle attività alimentari, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points);
11. che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica.

La ditta concorrente deve assumere gli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge L.136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, pena la nullità assoluta del contratto.

Danni a persone e/o a cose:

L'Ente non è responsabile dei danni, eventualmente causati dalle attrezzature dell'impresa affidataria, che possono derivare da comportamenti di terzi. L'affidatario risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti di Polizia e di Igiene nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione della concessione, derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Ente. A tal fine, l'impresa affidataria dovrà possedere una polizza assicurativa, di validità non inferiore alla durata della concessione e avente massimali di almeno € 3.000.000,00 (tre milioni/00) per la responsabilità civile verso terzi. L'impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Premesse tecniche:

Secondo la norma tecnica CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore



a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”, un distributore automatico di bevande viene individuato come apparecchio utilizzatore fisso, in quanto non è destinato ad essere sorretto dalla mano durante il suo impiego ordinario, non deve essere spostato dall’utente per il suo funzionamento mentre è collegato al circuito di alimentazione, e non può essere spostato facilmente in quanto la sua massa non è limitata e sicuramente superiore a 18 kg. Pertanto la protezione contro i contatti diretti sull’utilizzatore dovrà essere garantita dalle caratteristiche di costruzione dell’utilizzatore stesso, in quanto quest’ultimo dovrà essere provvisto di adeguate protezioni come involucri e quant’altro necessario contro il contatto accidentale delle parti attive dell’utilizzatore.

Al fine di proteggere il circuito elettrico da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto, nonché contro i contatti indiretti, il distributore di bevande dovrà essere costruito in classe II o con isolamento equivalente; in alternativa dovrà essere munito di cavo di alimentazione in doppio isolamento con sopra montata spina volante per il collegamento della messa a terra dell’utilizzatore all’impianto elettrico a monte.

Caratteristiche dei distributori automatici - Installazione e sicurezza.

La ditta dovrà fornire in appositi luoghi individuati dall’Ente i distributori il più possibile nuovi di fabbrica, rispettando, verosimilmente, le dimensioni per ogni distributore, di seguito elencate nonché le relative portate. Le apparecchiature devono essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e sue successive modificazioni, del D.P.R. 459 del 24/07/96 (direttiva macchine), nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi. Le apparecchiature devono rispettare, inoltre la norma CEI EN 60335 – Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita – (La presente norma si riferisce all’igiene degli apparecchi e ai pericoli comuni causati agli utenti).

L’affidatario è tenuto altresì a rispettare tutte le leggi, i regolamenti di polizia urbana, di pubblica sicurezza e le norme in materia di igiene e sanità. L’Ente è esente da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali norme, nonché relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla osta comunque dovuti. L’installazione dei distributori e degli erogatori dovrà essere effettuata dalla Ditta concessionaria concordando preventivamente con l’Ente gli spazi ove collocare le apparecchiature, evitando il loro posizionamento in prossimità di uscite di sicurezza ovvero in locali non adatti.

Il collegamento idrico e l’allacciamento elettrico, qualora non esistenti, saranno realizzati a cura e spese dell’Ente.

Le macchine dovranno essere allacciate a linee dedicate, con protezione magneto/termica differenziale nei quadri elettrici di zona. Al termine di ciascuna installazione dovrà essere rilasciata certificazione di conformità da parte dell’installatore.

Per ogni apparecchiatura installata dovrà essere resa disponibile su richiesta dell’Ente, per eventuali



fini ispettivi, la documentazione che attesti l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati.

Prodotti da erogare

Come da normative di riferimento, è fatto divieto di vendita di alcolici, tabacchi e quant'altro non specificato nel presente Capitolato o non autorizzate dall'Ente. Tutti i prodotti dovranno essere analiticamente dettagliati (prezzo – marca – tipo di ingredienti – tipo di confezionamento...) – come da disposizioni del D.Lgs. n. 109 del 27 gennaio 1992 – ed inseriti in apposito elenco da affiggere ad ogni apparecchiatura posizionata nei siti prestabiliti.

L'Ente potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi senza che la ditta possa rifiutarsi, pena la rescissione del contratto. L'Ente si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

La ditta si impegna a mettere a disposizione, su richiesta dell'Ente, prodotti della rete del commercio equo e solidale ed ulteriori bevande calde e fredde. In ogni sede, sul totale dei prodotti erogabili, dovranno essere presenti anche prodotti con ingredienti provenienti da coltivazioni biologica certificata e altri adatti ad una dieta **priva di glutine (celiachia)**.

Nei distributori automatici dovranno essere evidenziati e caratterizzati con apposita segnaletica gli spazi in cui saranno collocati i prodotti equo-solidali, biologici e per celiaci. Per i prodotti biologici si richiamano le disposizioni Reg. CE 2092/1991, CE 1535/1992, Legge 294/1993, Legge 146/1994, D.Lgs. 220/1995.

I prodotti adatti al consumo da parte di persone celiache dovranno essere presenti nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.). Tutte le organizzazioni e tutti i produttori appartenenti al circuito equo e solidale, che hanno caratteristiche previste dalla Mozione del Parlamento Europeo del 02/07/1998 e dalla Comunicazione n. 4 della Commissione al Consiglio Europeo del 29/11/1999 – COM 1999/619, sono da intendersi idonei per la fornitura dei prodotti del commercio equo e solidale.

Specifiche prodotti

I prodotti commercializzati a mezzo di distributori dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 26 Marzo 1980 – Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283 – e successive modificazioni – o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. I distributori automatici dovranno erogare bevande calde di ottima qualità.

Caratteristiche prodotti distributori automatici - Bevande calde zuccherate e non:

- I. Caffè proveniente dalla rete del commercio tradizionale;
- II. Bevande a base di caffè proveniente dalla rete del commercio tradizionale;



III. Bevande a base di caffè proveniente dalla rete del commercio equo solidale;

IV. Ginseng; Bevande a base di ginseng;

V. Caffè d'orzo; Bevande a base di caffè d'orzo;

VI. Latte;

VII. Bevande a base di latte;

VIII. Cioccolata calda;

IX. Tè;

INOLTRE

- I distributori automatici dovranno consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero. - Le bevande fredde, l'acqua naturale e gassata, i succhi di frutta al 100% senza aggiunta di zucchero, non concentrati, senza coloranti, dovranno essere in contenitori riciclabili. - Gli alimenti preconfezionati, a titolo esemplificativo, sono:

- dolci (crostatine, wafer, cornetti ecc.),
- salati (taralli, schiacciatine secche, crackers, patatine, frutta secca ecc.), yogurt da bere, panini, tramezzini, formaggio ecc. provenienti dalla rete commerciale "tradizionale", nonché prodotti **biologici e per celiaci.**

Pagamento dei prodotti

I distributori automatici dovranno adottare i principali sistemi di pagamento presenti nel mercato e quindi essere muniti di gettoniera elettronica che accetta qualsiasi tipo di moneta – fino ad una taglia minima di 5 centesimi – e **dotata di apparecchiatura rendiresto**, sistema di "lettore" per strumenti elettronici di pagamento (chiavi – schede ecc.).

Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico.

Per i sistemi di pagamento elettronici la normativa di riferimento è la Legge 23 dicembre 1994 n. 724 – art. 29 – e successive modifiche e/o integrazioni. La distribuzione ai dipendenti dell'Ente degli strumenti elettronici per il pagamento dei consumi e la riscossione della relativa cauzione, fissata ad un massimo di € 5 (cinque), è a totale cura del concessionario.

Costo dei prodotti utenti

I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all'utenza ed essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate. I prezzi stessi dovranno rimanere invariati per tutta la durata della concessione.



Pagamento del canone di concessione

Il canone avrà decorrenza a partire dall'affidamento e dovrà essere corrisposto dal concessionario con un'unica rata, entro il 31 dicembre di ogni anno, per ogni macchina attuale installata e per le future altre installazioni in € 250,00, da pagarsi con bonifico bancario presso **EMIL BANCA Credito Cooperativo Società Cooperativa - IT 22 A 07072 37030 000000438364**

Obblighi del concessionario

Il concessionario dovrà nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio, il cui nominativo dovrà essere comunicato successivamente all'affidamento, come pure l'eventuale sua sostituzione. Tale figura, garantita per tutta la durata del contratto, svolgerà le seguenti attività:

- supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;
- pianificazione delle consegne e installazioni presso l'Ente Locale;
- monitoraggio dell'andamento delle consegne e delle installazioni;
- monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio, di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia del contratto;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell'Ente Locale.

Il concessionario dovrà inoltre:

a) fornire ed installare – entro 30 giorni, naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'Ente – nonché gestire, i distributori automatici per la somministrazione di bevande od altri generi di ristoro con marcatura CE, con pagamento in contanti o strumenti elettronici (schede, chiavi o altro) conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980 – Regolamento di esecuzione della L.30 aprile 1962, n. 283 – e successive modificazioni – o normative nazionali e comunitarie – in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Nei locali oggetto dei contratti attualmente in essere con altri fornitori, posizionare i distributori e gli erogatori ivi previsti entro 48 ore dalla rimozione dei precedenti;

b) fornire al termine dei 30 giorni, naturali e consecutivi stabiliti per l'installazione dei distributori automatici, un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, distinte per sedi, tipologia dei prodotti erogati nonché per potenza assorbita. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate previa comunicazione e approvazione dell'Ente. Inoltre dovrà fornire, ai sensi del D.P.R. 459/1996, la dichiarazione di conformità e il manuale di istruzioni per l'uso;

c) provvedere a consegnare all'Ente le schede di tutti i prodotti forniti – sia alimentari che bevande – analiticamente dettagliate comprensive della tracciabilità di filiera dei prodotti;

d) fornire copia della polizza assicurativa, conforme all'originale, entro 10 giorni dall'affidamento;

e) effettuare l'approvvigionamento ed il controllo dei distributori, in modo tale da mantenere in perfetta



efficienza le apparecchiature senza interruzione nell'erogazione dei prodotti, in un giorno settimanale prestabilito in accordo con l'Ente. In caso di richiesta di intervento per rifornimento di prodotti esauriti, l'approvvigionamento dei distributori dovrà essere garantito entro la tempistica indicata dalla ditta nell'offerta tecnica;

f) utilizzare sia generi alimentari, sia prodotti per il confezionamento di cibi e bevande erogate dai distributori, conformi alle disposizioni in materia di igiene degli alimenti e sanitarie previste dall'art. 33 del D.P.R. n. 327/1980;

g) mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza, garantendo l'effettuazione di almeno 1 (uno) intervento settimanale di pulizia ed igienizzazione, salvo diverse esigenze verificate nel corso dell'operatività e provvedendo a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso;

h) comunicare, se richiesto dalle vigenti disposizioni, all'Autorità Sanitaria o ad altro soggetto competente, l'installazione dei distributori di bevande o di generi di conforto per i successivi controlli e per il rilascio del nulla-osta all'installazione delle apparecchiature;

i) garantire il controllo delle materie prime utilizzate e la conservazione a magazzino dei prodotti utilizzati, conformemente alle disposizioni di cui al Reg. CE 178/2002 e Reg. CE 852/2004;

l) impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, proprio personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;

m) provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione del distributore per sopravvenute esigenze dell'Ente;

n) mantenere invariati i prezzi dei prodotti erogati dalle apparecchiature - ed indicati nell'offerta economica, in sede di gara - per tutto il periodo contrattuale; rilasciare all'Ente, alla fine di ogni anno, un riepilogo dei quantitativi venduti per ogni tipologia di prodotto in tutte le macchine installate;

o) ai fini ispettivi il concessionario dovrà comunicare, al momento dell'affidamento della concessione, indicazioni sul/sui magazzino/i di riferimento;

p) gli avvenuti interventi (igienizzazione, approvvigionamento ecc.) richiesti dai precedenti punti saranno riscontrabili da un apposito modulo rilasciato dal concessionario al referente;

q) privilegiare la dotazione presso i distributori di prodotti confezionati in imballaggi di peso e volume minimo, dimostrato e ad elevata riciclabilità ed a partecipare a tutte le azioni dell'Ente finalizzate a ridurre il quantitativo e ad aumentare la riciclabilità dei rifiuti di imballaggio connessi e/o derivanti dall'utilizzazione dei distributori di generi di ristoro.



Doveri del personale del soggetto gestore

Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione anche se in confezioni chiuse, deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980 – Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283 – e successive modificazioni – o normative nazionali e comunitarie – in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e in possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 37 del D.P.R. citato. Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni e dovrà godere della fiducia dell'Ente. Detto personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il concessionario dovrà istruire il proprio personale, affinché si attenga alle seguenti disposizioni:

- provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
- si adegui alle disposizioni impartite dall'Ente ed al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008;
- comunichi immediatamente al Referente dell'ufficio qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.) che dovessero accadere nell'espletamento del servizio.

Durata del contratto

Il contratto ha validità quadriennale a decorrere dalla data di affidamento della concessione, a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti con preavviso di 6 (sei) mesi, a mezzo lettera raccomandata a/r o posta certificata rinnovabile di anni 2, Il contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza naturale dei 4 anni più rinnovo di ulteriori anni 2. Nelle more del completamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario fino al subentro del nuovo gestore.

Risoluzione

L'Ente ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalse di danni:

- per abbandono dell'appalto, salvo per cause di forza maggiore;
- per ripetute contravvenzioni a parti contrattuali, ovvero al mancato rispetto di quanto indicato nel capitolato di oneri;
- per ripetute contravvenzioni alle disposizioni di legge o regolamento relativamente al servizio;
- quando la ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode e in caso di fallimento;
- in caso di perdita delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento dell'attività;
- in caso di perdita della capacità giuridica;



Per ogni altra inadempienza o fatti non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'affidamento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

In caso di gravi e ripetute violazioni o inottemperanze del concessionario agli inviti e alle richieste da parte dell'Ente, quest'ultimo può deliberare di risolvere la concessione, senza che la ditta possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento per l'anticipata cessazione del rapporto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni conseguenti.

Esonero responsabilità

Accettando l'incarico la ditta distributrice esonera l'Ente da qualunque responsabilità relativa alla custodia e al funzionamento delle macchine installate, nello specifico da furti, rotture o effrazioni, atti vandalici e quant'altro. Per cui le macchine dovranno essere assicurate e adeguatamente protette con barre antieffrazione od altro. Rimane comunque a cura e spese della ditta concessionaria la protezione dei distributori.

Penali

L'Ente, verificata l'eventuale mancata effettuazione del servizio, o l'effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi di cui all'offerta, tale comunque da non determinare la risoluzione del contratto, si riserva la facoltà, previa contestazione scritta degli addebiti, di comminare all'affidatario le penali di seguito specificate e riferite:

- € 100,00=Prezzi non conformi:

Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti.

- € 150,00=Manutenzione e igienizzazione delle apparecchiature:

Non rispetto dei tempi e delle scadenze previste al precedente art. 10 comma g) per la pulizia e l'igienizzazione delle apparecchiature determineranno la sanzione.

- € 50,00=Ritardo approvvigionamento dei distributori:

Ritardo nell'approvvigionamento dei distributori come previsto al precedente art. 10 comma e) determineranno la sanzione.

- € 50,00=Mancata fornitura, varietà e tipologia prodotti:

Non rispetto della fornitura, della varietà e delle tipologie degli alimenti e delle bevande previste nell'offerta economica

- € 50,00=Mancata installazione delle apparecchiature:

Per ogni giorno di ritardo e per cad. apparecchiatura, oltre il trentesimo giorno previsto per il completamento delle installazioni .

Le sanzioni sopra espresse non saranno applicate nel caso che gli impedimenti fossero determinati a causa di fattori tecnici collegati alla sede in cui sono ubicate le attrezzature. L'applicazione delle



Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Area II finanziaria e controllo

citte penali verrà comunicata alla ditta concessionaria a mezzo di raccomandata a.r. o pec.

Luogo e data _____

Timbro e firma del Legale Rappresentante _____